



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 190 del Registro

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Indicazioni sulle modalità di spostamento nell'ambito del territorio regionale per attività di volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32 che dispone *"...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni"*;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;



REGIONE PUGLIA

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di «*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*»;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2020 che ha specificato che gli spostamenti consentiti – mantenendo sempre la distanza di sicurezza di 1 metro e rispettando le norme igienico sanitarie previste – sono solo gli spostamenti per comprovate esigenze primarie non rinviabili;

CONSIDERATO che :

- le associazioni di volontariato che prestano l'attività in favore delle fasce di popolazione debole, pur continuando ad erogare i loro servizi, è opportuno che sottopongano tali attività a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali;
- vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all'interno del proprio Comune sia in Comuni limitrofi;
- è necessario consentire lo svolgimento delle attività degli enti del terzo settore che provvedono all'aiuto alimentare e farmaceutico in favore degli indigenti, degli anziani, dei disabili, dei senza fissa dimora, delle persone con fragilità sociali ed economiche;
- lo svolgimento dell'attività di volontariato prestata per aiuti alimentari e farmaceutici rientra negli «spostamenti motivati da situazioni di necessità» per garantire «servizi essenziali», previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e richiamati dall'articolo 1, comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 e DPCM seguenti;



REGIONE PUGLIA

VALUTATA l'esigenza di emanare disposizioni che consentano ai volontari ed agli enti del terzo settore di continuare a operare al servizio delle comunità in modo responsabile ed in sicurezza;

RITENUTO, pertanto, di dover fornire precisazioni in ordine all'attività ed alla mobilità dei volontari finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria e ad assicurare servizi "necessari" alle fasce più deboli della popolazione;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978 n.833,

emana la seguente

ORDINANZA

1. È consentito ai volontari, con modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo, di spostarsi nell'ambito del territorio regionale per tutte le attività di volontariato cui sono preposti, costituendo tale circostanza uno spostamento per ragioni di necessità come disposto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020.

2. I volontari garantiscono le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:

- consegna di farmaci e alimenti a domicilio a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, ecc.);
- assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, ecc.);
- assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate all'emergenza COVID 19;
- servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza;
- ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l'attività di volontariato;
- unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).

3. I volontari che si spostano per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il servizio e tornare alla propria abitazione), devono esibire in caso di controllo delle forze dell'ordine:

- modello di autocertificazione barrando la casella "situazioni di necessità";
- dichiarazione rilasciata dal responsabile della organizzazione di appartenenza, su carta intestata della stessa, riportante:



REGIONE PUGLIA

- a. nome e natura dell'associazione (abilitante allo svolgimento di attività di volontariato);
- b. servizio svolto;
- c. nome del volontario;
- d. territorio di riferimento di svolgimento dell'attività.

4. Il volontario deve attenersi con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 21 marzo 2020

Michele Emiliano



**EMILIANO
MICHELE
21.03.2020
12:41:57 UTC**